

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BERTONI, DE LUCA Michele e LORETO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Nuove norme in materia di obiezione di coscienza

---

ONOREVOLI SENATORI. - Si ripropone il disegno di legge in materia di obiezione di coscienza nel testo licenziato dal Senato della Repubblica nella passata Legislatura, onde consentire l'attivazione della procedura abbreviata di esame di cui all'articolo 81 del Regolamento. Si vuole in tal modo sottolineare l'esigenza di affrontare con tempestività un tema che ha assunto negli anni un rilievo crescente, ponendo le condizioni affinché sia nuovamente intrapresa - ci si augura con successo - l'opera di revisione della legislazione vigente in materia di obiezione di coscienza, che ha visto un impegno delle Camere protrattosi nell'arco della X, XI e XII Legislatura, purtroppo senza esito definitivo. Porre l'accento sull'urgenza, ovviamente, non significa in alcun modo escludere la possibilità di introdurre modifiche che, anzi, potrebbero rivelarsi particolarmente utili per meglio definire i punti più controversi del provvedimento, soprattutto laddove si ripropone il problema di garantire puntualmente la piena parità di trattamento in ordine alle differenti modalità di adempimento del dovere di difesa della Patria così come sancito dalla Costituzione della Repubblica.

Occorre comunque che le nuove Camere offrano risposte in positivo alle attese lungamente maturate nella società civile, e in particolare tra i giovani, per il pieno riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo, intimamente connesso all'esercizio delle libertà individuali, che la proposta in discussione è rivolta a tutelare in attuazione degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione.

Un tale orientamento, d'altra parte, ha trovato puntuale riscontro in successive sentenze della Corte costituzionale che hanno da un lato affermato il pieno adempimento del dovere di difesa della Patria anche «attraverso la prestazione di adeguati

comportamenti di impegno sociale non armato» (Corte costituzionale n. 64 del 6 maggio 1985) ed hanno rilevato dall'altro l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge 15 dicembre 1972, n. 772, impegnando così il Parlamento a varare le necessarie modifiche per qualificare e allineare la legislazione alla nuova configurazione dell'obiezione di coscienza, non più mero interesse ma vero e proprio diritto soggettivo.

Attorno a questo tema da anni si confrontano nel Paese posizioni, sensibilità, opinioni molto articolate, che nel tempo si sono caricate di valenze ideologiche, suscitando confronti appassionati, duri, non privi di strumentalismi.

Un cammino non privo di aspetti positivi che ha altresì fatto crescere la consapevolezza che in gioco c'era l'affermazione di una crescita di libertà.

«La libertà personale è inviolabile» statuisce l'articolo 13 della Costituzione. Su questo valore si fonda la dignità della persona: un bene supremo, insindacabile, irrinunciabile, costituzionalmente sancito e politicamente difeso da anni di democrazia.

L'obiezione di coscienza è certamente una scelta fondamentale di libertà che va difesa in maniera tenace, senza esitazione, per assicurare un valore che non può essere misurato sul numero degli obiettori ma si correla alla essenza e alla intensità di un diritto soggettivo perfetto.

Il dibattito svolto nelle passate legislature ha nitidamente evidenziato che il problema consiste nel coniugare la libertà delle proprie opinioni con il pieno rispetto delle leggi. L'evoluzione giuridica e dottrinale sul diritto di obiezione di coscienza ha chiaramente sancito la sua intangibilità rispetto ad una scelta che pone il cittadino direttamente di fronte alla sua coscienza e che non può essere violata nè piegata.

Già la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata il 10 dicembre 1948 afferma all'articolo 18: «Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, e di religione». Nel nostro Paese il problema ha preso risalto nell'immediato dopoguerra con il primo processo ad un obiettore di coscienza, avvenuto nel 1948, ampliandosi poi gradualmente nel corso degli anni, fino a svilupparsi in una ampia battaglia civile, che ha coinvolto il mondo laico e quello cattolico, con il fine di dare piena cittadinanza e dignità ad una scelta di rifiuto della violenza senza venir meno al dovere di servire la patria in altro modo.

D'altra parte, le trasformazioni dei rapporti internazionali intervenuti con la fine del bipolarismo, se da un lato hanno dato luogo a preoccupanti fenomeni di estremismo e di intolleranza religiosa ed etnica, drammaticamente testimoniata nel nostro continente dal conflitto nella ex Jugoslavia, dall'altro hanno offerto motivi di riflessione e di crescita ad una cultura della pace e della tolleranza, cultura che si afferma anche in una diversa concezione del ruolo delle Forze armate, sia in Italia che nelle nazioni alleate, sempre più utilizzate in operazioni di difesa o di mantenimento della pace, spesso fianco a fianco, come avviene in Bosnia, con le organizzazioni del volontariato pacifista e umanitario.

Si può quindi a buon diritto affermare che nel nostro Paese c'è una diffusa ed estesa disponibilità per una legge nuova, moderna, adeguata all'evoluzione del diritto e della giurisprudenza nazionale ed internazionale, rispondente all'esigenza dell'individuo e della comunità; una legge che garantisca la possibilità di scegliere il servizio civile non come mero pretesto per sottrarsi ad un obbligo sanzionato a livello costituzionale, ma come scelta che nasce dalle intime convinzioni personali e come tale merita pari dignità e riconoscimento.

Coerentemente con questo comune sentire, il Parlamento è chiamato a discutere, ad approvare una legge che, superando vecchi steccati ideologici, offra la possibilità di esercitare il diritto all'obiezione di coscienza

za in termini pieni e senza condizionamenti.

C'è, inoltre, un giudizio ampiamente condiviso sulla inadeguatezza della legge n. 772 del 1972 e sulla necessità di andare oltre tale strumento, ormai superato anche in forza di numerose pronunzie della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato e dall'evolversi di nuove situazioni sociali.

Da più parti è stato osservato che il disegno di legge sull'obiezione di coscienza viene ad assumere un rilievo primario non solo perchè investe principi fondamentali, ma anche perchè la dimensione del fenomeno finirebbe con l'incidere sugli stessi processi di organizzazione delle Forze armate. Pertanto nella passata legislatura venne prospettata l'opportunità di esaminarlo e definirlo contestualmente alle succitate riforme, così come esse erano state delineate in due distinti disegni di legge, sulla ristrutturazione delle Forze armate e sui vertici della difesa, presentati dal Governo alla Camera dei deputati.

Senza negare la fondatezza di tale riflessione, è tuttavia necessario, considerati i ritardi già accumulati in questa materia, procedere all'esame e all'approvazione definitiva di una normativa di principio che contribuisca a creare condizioni positive per la crescita delle libertà personali e per la promozione di attività di volontariato sociale e civile molto positive per il nostro paese.

Senza voler ripercorrere in modo eccessivamente dettagliato i diversi passaggi che nella passata legislatura hanno concorso alla definizione della proposta di legge, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza», si ritiene tuttavia opportuno ricordare che il lungo *iter* del provvedimento ha consentito di recepire le numerose pronunce della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato, nonchè alcune prese di posizione di organismi internazionali.

Maturato in ripetuti passaggi in diverse sedi di discussioni il testo risulta nella sostanza rispondente ai principi enunciati dalle sentenze della Corte costituzionale relativamente ai problemi dell'equiparazione penale per i reati degli obiettori che devono essere giudicati dai tribunali ordinari, per

la durata del servizio sostitutivo civile e del servizio militare non armato, equiparata a quella del servizio militare, per la parificazione delle pene detentive per gli obiettori totali.

La proposta di legge dà altresì attuazione alla decisione del Consiglio di Stato n. 16 del 1985 con il superamento della Commissione istituita dalla legge n. 772, avente il compito di valutare la «fondatezza» e «la sincerità» dei motivi addotti dalla richiesta, demandando agli uffici leva l'accertamento dell'esistenza di eventuali cause ostative, non sussistendo le quali, la domanda si intende accolta.

La Commissione difesa, avviando l'esame dei disegni di legge presentati nella passata legislatura, è stata chiamata a valutare cinque provvedimenti dei quali due erano sostanzialmente uguali in quanto riproduttivi del testo già approvato nella XI legislatura - n. 369 (Delfino) e n. 497 (D'Alessandro Prisco ed altri) - mentre i disegni di legge n. 237 (Boso ed altri), n. 360 (De Notaris ed altri), pur ricalcando in gran parte il medesimo testo, se ne discostavano per altri non meno rilevanti profili, mentre il disegno di legge n. 373 (Salvato ed altri) si differenziava fortemente dalle altre proposte, specialmente nella parte in cui era sancito il diritto di dichiararsi obiettori anche per quei cittadini che avessero già svolto il servizio militare o lo stessero compiendo.

La Commissione, dopo un'approfondita disamina sulla procedura da seguire per consentire un rapido *iter* del provvedimento, anche sulla scorta del Regolamento vigente, assunse come testi base i disegni di legge Delfino e D'Alessandro Prisco e altri, riproduttivi, è bene ricordarlo, della proposta già approvata nella X Legislatura dalla Camera in data 21 luglio 1991 e dal Senato in data 16 gennaio 1992 e riapprovata nella XI con modifiche dalla Camera dei deputati il 29 settembre 1993.

Giova ricordare che nella XI legislatura la Camera dei deputati apportò al testo già approvato alcune modifiche tese a recepire, almeno in parte, le indicazioni contenute nel messaggio del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1992, con cui si

rinvia il provvedimento alle Camere. Veniva innanzitutto prevista una nuova causa ostativa all'esercizio del diritto in questione, derivante dall'aver presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, nonché per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi (vedi articolo 2, lettera *b*). L'attuazione amministrativa della legge veniva demandata - anziché al Dipartimento per il servizio civile nazionale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio, come originariamente disposto - all'Ufficio per il servizio civile nazionale da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali (articolo 8). Si disponeva che gli obiettori potessero essere autorizzati a svolgere il servizio partecipando a missioni umanitarie fuori del territorio nazionale (articolo 9, comma 7, 8, 9 e 10), mentre agli enti che concorrono all'attuazione del servizio civile veniva consentito di fornire vitto e alloggio agli obiettori ottenendo il rimborso delle spese a tal fine sostenute (articolo 11, comma 3). Veniva inoltre riformulato l'articolo 14 al fine di recepire i rilievi mossi dalla Corte costituzionale alla disciplina della cosiddetta «obiezione totale», con il conseguente divieto per le persone ammesse a prestare servizio civile di detenere una serie di armi, nonché di assumere ruoli imprenditoriali nella fabbricazione e commercializzazione di tali armi (articolo 15, comma 6). Veniva invece lasciato cadere l'articolo che definiva, per così dire, lo status giuridico degli obiettori prevedendo che nei loro confronti trovassero applicazione talune norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato e il titolo I dello Statuto dei lavoratori. Veniva infine aumentata da 53 a 70 miliardi la previsione di spesa relativa ai due anni successivi a quello dell'entrata in vigore della legge in accoglimento del rilievo del Presidente della Repubblica sull'insufficiente copertura finanziaria. Nel corso dell'esame presso la Commissione Difesa del Senato, al testo proveniente dalla Camera vennero presentati numerosi emendamenti che, peraltro, per volontà dei presentatori non furono posti in votazione. L'esame si concluse pertanto con

il conferimento del mandato al relatore di riferire oralmente sul testo proveniente dalla Camera, con la proposta di assorbimento delle altre proposte di legge di contenuto analogo congiuntamente esaminate dalla Commissione.

Nel corso della passata legislatura, l'intenso lavoro condotto con grande spirito di collaborazione e senza pregiudiziali dalla Commissione difesa prima e poi dall'Assemblea del Senato ha consentito il perfezionamento del testo legislativo tutelando il pieno riconoscimento del diritto soggettivo all'obiezione di coscienza, la puntuale rispondenza della normativa al dettato costituzionale oltre che alle pronunce della Corte costituzionale e di altri autorevoli organismi internazionali, nonché il recepimento di alcuni emendamenti volti a garantire la piena eguaglianza giuridica tra obiettori di coscienza e militari di leva.

Affrontando oggi questo tema le Camere sono chiamate a rispondere alle migliaia di giovani che aspirano a svolgere il servizio civile, raccogliendo, senza alcuna lesione di diritti di altri, una speranza, una disponibilità, un impegno di molte persone che si

sentono evocate al dovere di servire la patria non compiendo una scelta di comodo per evitare il servizio militare ma per la profonda e intima convinzione di contribuire con la loro scelta a fare crescere la cultura della pace e della solidarietà.

Certamente su questo versante il Parlamento dovrà porre mano, contestualmente alla riforma del servizio di leva e del nuovo modello di difesa, alla istituzione di un servizio civile nazionale che assicuri al paese la disponibilità di tutti i giovani ad assolvere il dovere di servire la Patria, offrendo una parte del loro tempo «privato» da occupare in attività pubbliche socialmente utili.

Ampliare ordinatamente spazi di libertà è un segno di civiltà che rafforza, fa crescere la democrazia di una comunità. Per questo, considerata anche l'esperienza maturata nelle trascorse legislature, è auspicabile che tutti i Gruppi parlamentari intraprendano un confronto ampio e privo di pregiudiziali che consenta la sollecita definizione di una nuova e più adeguata legge in materia di obiezione di coscienza, così come è nelle aspettative del Paese e segnatamente delle più giovani generazioni.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge.

## Art. 2.

1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera *h*), nonchè al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.

#### Art. 3.

1. Nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza.

#### Art. 4.

1. I cittadini che a norma dell'articolo 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro novanta giorni dall'arruolamento. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'articolo 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza

per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.

#### Art. 5.

1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. In caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile o di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.



4. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta e comunque il servizio civile qualora siano sopravvenute cause di esonero da quello militare.

5. Vengono assegnati al servizio civile tutti coloro che, per esubero del contingente di chiamata alla leva, sarebbero dispensati dal servizio militare, per motivi diversi da quelli di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 15 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 23 marzo 1994, recante approvazione dei criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva.

#### Art. 6.

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale.

## Art. 7.

1. Dalla data di accoglimento della domanda i nominativi degli obiettori vengono inseriti nella lista del servizio civile nazionale; tale inserimento viene contestualmente annotato nelle liste originarie per l'arruolamento di terra o di mare.

2. La lista degli obiettori di coscienza prevede più contingenti annui per la chiamata al servizio.

## Art. 8.

1. Per i compiti di cui alla presente legge è istituito, presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Ufficio per il servizio civile nazionale. La dotazione organica dell'Ufficio deve essere integralmente coperta utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b), ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o, con il loro consenso, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base di programmi concordati tra il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale e, rispettivamente, il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e il Ministro dell'interno;

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso i distretti militari regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione,

reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

*c)* promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati, di cui all'articolo 9, comma 4;

*d)* verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

*e)* predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

*f)* predisporre, di concerto con il Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

*g)* predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

*h)* predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Sono equiparati alle organizzazioni private di cui alla lettera *b)* del comma 2 i consorzi, le organizzazioni e le associazioni anche di fatto dei coltivatori diretti quando gli obiettori vengano impiegati per lavori agricoli attinenti alla tutela dell'ambiente.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

*a)* entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina l'organizzazione dell'Ufficio per il servizio civile nazionale nell'ambito del Dipartimento per gli affari sociali;

*b)* entro e non oltre i tre mesi successivi alla definizione dell'organizzazione di cui alla lettera *a)* del presente comma, approva i regolamenti di cui al comma 2, lettere *g)* e *h)*, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

#### Art. 9.

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di un anno dalla presentazione della domanda, comunque nella misura consentita dalle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 19, che costituiscono il limite massimo di spesa globale. In mancanza o in ritardo di assegnazione, l'obiettore è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio e compatibilmente con le possibilità di impiego, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2. Coloro che sono stati assegnati al servizio civile per esubero del contingente di le-

va, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, possono essere assegnati agli enti o alle organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, soltanto a domanda, previo consenso dell'ente o organizzazione interessata. In tutti gli altri casi sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione e un periodo di attività operativa. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di formazione civica e di addestramento generale al servizio civile differenziato secondo il tipo di impiego, destinato a tutti gli obiettori ammessi a quel servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore può essere svolto in un altro Paese dell'Unione europea e, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti.

6. Il servizio civile può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli da 31 a 35 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

7. L'obiettore che ne faccia richiesta può essere inviato fuori dal territorio nazionale dall'ente presso cui presta servizio, per un periodo concordato con l'ente stesso, per partecipare a missioni umanitarie direttamente gestite dall'ente medesimo.

8. È facoltà dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali disporre l'impiego di obiettori di coscienza, ove lo richiedano, in missioni umanitarie nelle quali sia impegnato personale italiano. A tale fine gli obiettori di coscienza, selezionati in base alle loro attitudini vocazionali, verranno trasferiti alle dipendenze dell'ente o organizzazione che gestisce la missione.

9. Nel presentare domanda per partecipare alle missioni umanitarie fuori dal territorio nazionale di cui ai commi 7 e 8, l'obiettore deve indicare la specifica missione umanitaria richiesta, nonché l'ente, ovvero

la organizzazione non governativa, ovvero l'Agenzia delle Nazioni Unite che ne sono responsabili. L'accoglimento ovvero la reiezione della domanda devono essere comunicati all'obiettore, con relativa motivazione, entro un mese. La mancata risposta entro tale termine comporta accoglimento della domanda.

10. In tutti i casi di cui ai commi 7 e 8, gli obiettori di coscienza devono comunque essere utilizzati per servizi non armati, non di supporto a missioni militari, e posti sotto il comando di autorità civili.

11. L'obiettore che presta servizio civile all'estero per partecipare alle missioni umanitarie di cui ai commi 7 e 8 può chiedere il prolungamento del servizio civile per un periodo massimo di sei mesi. Ove la richiesta sia accolta, per il periodo di prolungamento del servizio si applicano le norme di cui all'articolo 6.

#### Art. 10.

1. Presso l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'articolo 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il medesimo Ufficio per il servizio civile nazionale è istituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il medesimo Ufficio.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, da due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali sulle materie di

cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *e)*, *g)* e *h)*, nonché sui criteri e sull'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.

#### Art. 11.

1. Gli enti e le organizzazioni pubblici e privati che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali devono possedere i seguenti requisiti:

- a)* assenza di scopo di lucro;
- b)* corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *b)*;
- c)* capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d)* aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 inoltrano domanda di ammissione alla convenzione all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali. Nella domanda di ammissione alla convenzione essi devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 1 possono inoltre indicare la loro disponibilità a fornire agli obiettori in servizio civile vitto e alloggio nei casi in cui ciò sia dagli stessi enti ed organizzazioni ritenuto necessario per la qualità del servizio civile o qualora i medesimi enti e organizzazioni intendano utilizzare obiettori residenti a più di cinquanta chilometri dalla sede di servizio. All'ente o all'organizzazione

tenuti a fornire vitto e alloggio agli obiettori sono rimborsate le spese sostenute, con le modalità previste dall'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, sentita la Consulta nazionale per il servizio civile.

4. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

5. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

6. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a provvedere all'addestramento speciale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

7. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

8. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

9. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori alcuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

#### Art. 12.

1. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali comunica immediatamente al Ministero della difesa l'avvenuto espletamento del servizio da parte dell'obiettore di coscienza.



2. I competenti organi di leva provvedono a porre l'interessato in congedo illimitato, dandogliene tempestivamente comunicazione.

#### Art. 13.

1. Tutti coloro che abbiano prestato servizio civile ai sensi della presente legge, o della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tutti coloro i quali si siano avvalsi dell'articolo 33 della legge 15 dicembre 1971, n. 1222, sono soggetti, sino al quarantacinquesimo anno di età, al richiamo in caso di pubblica calamità.

2. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali tiene apposito elenco dei cittadini soggetti a richiamo ai sensi del comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si applicano integralmente le norme penali e disciplinari previste dalla presente legge per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione generale, gli obiettori di coscienza che prestano il servizio civile o che, avendolo svolto, siano richiamati in servizio, e per i quali non siano sopravvenute le condizioni ostative di cui all'articolo 2, sono assegnati al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile ed alla Croce rossa.

#### Art. 14.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile che rifiuta di prestarlo è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al servizio civile, rifiuta di prestare il servizio militare, prima o dopo averlo assunto, adducendo motivi di coscienza che ostano alla prestazione del servizio militare.

3. Competente a giudicare per i reati di cui ai commi 1 e 2 è il pretore del luogo nel quale deve essere svolto il servizio civile o il servizio militare.

4. L'espiazione della pena per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 esonera dagli obblighi di leva.

5. Coloro che in tempo di pace, adducendo motivi diversi da quelli indicati dall'articolo 1 o senza addurre motivo alcuno, rifiutano totalmente, prima o dopo averlo assunto, la prestazione del servizio militare di leva, sono esonerati dall'obbligo di prestarlo quando abbiano espiaato per il suddetto rifiuto la pena della reclusione per un periodo complessivamente non inferiore alla durata del servizio militare di leva.

6. L'imputato o il condannato può fare domanda per essere nuovamente assegnato o ammesso al servizio civile nei casi previsti dai commi 1 e 2, tranne nel caso in cui tale domanda sia già stata presentata e respinta per i motivi di cui all'articolo 2. Nei casi previsti dal comma 2, può essere fatta domanda di prestare servizio nelle Forze armate.

7. Per la decisione sulle domande di cui al comma 6, il termine di cui all'articolo 5, comma 1, è ridotto a tre mesi.

8. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

#### Art. 15.

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano o siano accertate le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'obiettore è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. In caso di richiamo per mobilitazione dei cittadini che abbiano prestato il servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate all'articolo 2, comma 1, lettera a), e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

6. A coloro che sono stati ammessi a prestare servizio civile è vietato, per i cinque anni successivi alla fine del servizio stesso, detenere ed usare le armi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), nonchè assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, delle munizioni e dei materiali esplosivi. I trasgressori, sono puniti, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con le pene previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, per detenzione abusiva di armi e munizioni e, inoltre, decadono dai benefici previsti dalla presente legge. È fatto divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o di rinnovare ai medesimi qualsiasi autorizzazione relativa all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

#### Art. 16.

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi

a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

#### Art. 17.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a) la diffida per iscritto;
- b) la multa in detrazione della paga;
- c) la sospensione di permessi e licenze;
- d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o di altra regione;
- e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga e con conseguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera g), stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono irrogate dal legale rappresentante dell'ente o dell'organizzazione interessata e vengono comunicate all'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali.

4. L'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 14.

## Art. 18.

1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato del Dipartimento per gli affari sociali - Ufficio per il servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione della convenzione con un ente o con una organizzazione, l'Ufficio per il servizio civile nazionale del Dipartimento per gli affari sociali provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso lo stesso ente o la stessa organizzazione, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

3. Contro la risoluzione della convenzione, l'ente o l'organizzazione possono proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

## Art. 19.

1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali il Fondo nazionale per il servizio civile degli obiettori di coscienza.

2. Tutte le spese recate dalla presente legge sono finanziate nell'ambito e nei limiti delle disponibilità del Fondo.

3. La dotazione del Fondo è determinata in lire 70 miliardi a decorrere dal 1995. Per il biennio 1996-1997 l'eventuale dotazione aggiuntiva è quantificata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362. A decorrere dal 1998, la dotazione complessiva è quantificata annualmente ai

sensi del citato articolo 11, comma 3, lettera *d*) della legge n. 468 del 1978, come sostituito dall'articolo 5 della predetta legge n. 362 del 1988.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 17,5 miliardi per l'anno 1995 ed a lire 70 miliardi per gli anni 1996 e 1997 si provvede per il 1995 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 delle residue disponibilità del capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, esistenti all'atto dell'assunzione della gestione amministrativa del Servizio civile da parte del Dipartimento per gli affari sociali, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi tramite riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 mediante trasferimento nel Fondo di cui al comma 1 dello stanziamento iscritto, per gli stessi anni, ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 1403 dello stato di previsione del Ministero della difesa, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa relativa alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, e di 16 miliardi mediante corrispondente riduzione della disponibilità di bilancio iscritta al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento a disposizione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

#### Art. 20.

1. Il Ministro per gli affari sociali presenta ogni anno al Parlamento, entro il 30 giugno, una relazione sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile.

## Art. 21.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, emana le norme di attuazione e predispone il testo della convenzione tipo, dopo aver acquisito i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa deve attivare le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 9. A partire da tale scadenza il Dipartimento per gli affari sociali assume la responsabilità di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.

## Art. 22.

1. Con l'entrata in vigore della presente legge cessa qualsiasi effetto conseguente a pronunce penali anche irrevocabili, emesse per il reato di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, nei confronti di obiettori di coscienza che abbiano prestato servizio civile per un periodo non inferiore ai dodici mesi.

2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, va cancellata dal casellario giudiziale la menzione della condanna irrevocabile eventualmente pronunciata.

## Art. 23.

1. Fino a quando l'Ufficio per il servizio civile nazionale non sarà stato istituito, non saranno stati emanati i regolamenti previsti dall'articolo 8, comma 4, e dall'articolo 10, comma 5, e il servizio civile non sarà stato dichiarato operativo con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri, comunque da adottarsi non oltre sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, le funzioni amministrative per la gestione del servizio continuano ad essere svolte dagli organi attualmente competenti nel rispetto delle norme recate dalla presente legge.

2. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.

#### Art. 24.

1. La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.